

**Protocollo d'intesa per il rinnovo del contratto collettivo  
per le Residenze per Anziani e  
Centri di assistenza privati**

**Bolzano, 11 febbraio 2025**

In data 11 febbraio 2025 è stato sottoscritto il presente protocollo d'intesa sindacale

**tra**

- l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, rappresentata dalla Sig.ra Martina Ladurner, Presidente dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige;
- la Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop. rappresentata dal Sig. Christian Tanner, Vicedirettore della Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop.;

**e**

- l'ASGB, rappresentata dal Sig. Pescolderung Horst e dal Sig. Perkmann Martin;
- l'AGB-CGIL, rappresentata dal Sig. Giuliana Salvatore e dal Sig. Verdorfer Daniel;
- l'SGB-CISL, rappresentata dal Sig. Sufali Rajmond;
- la UIL/SGK, rappresentata dalla Sig.ra Bonetalli Sabina;

sul rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo per le Residenze per Anziani e Centri di assistenza privati.

*I termini "collaboratore", "dipendente", ecc. devono essere intesi come formulazioni neutre dal punto di vista del genere che si riferiscono sia a uomini che a donne e sono utilizzati solo per motivi di semplicità e maggior leggibilità.*

## Art. 1

### **Emolumento accessorio una tantum come acconto sugli aumenti retributivi per il triennio 2022-2024**

A tutti i dipendenti con contratto di lavoro in essere in data 31.12.2024 spetta, a titolo di acconto sugli aumenti retributivi previsti per il periodo contrattuale 2022-2024, un emolumento accessorio (una tantum) per il seguente importo:

<b>Funktionsebene</b>	<b>Betrag - Una Tantum (brutto)</b>
U/1	2.194,84 €
U/2	2.443,96 €
U/3	2.570,33 €
U/4	2.701,10 €
U/5	2.900,90 €
U/6	3.147,33 €
U/7	3.524,24 €
U/7 TER	3.623,62 €
U/8	4.004,75 €

Gli importi sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e non hanno alcun effetto su altri elementi retributivi diretti e indiretti previsti dalla legge o dal contratto.

Il suddetto importo dell'emolumento accessorio una tantum è corrisposto per intero ai dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo pieno e retribuito al 100% per 12 mesi (1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023). L'importo è proporzionalmente ridotto, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) durata del rapporto di lavoro;
- b) ambito del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale);
- c) pagamento ridotto a causa di assenze, se queste prevedono una riduzione o un annullamento della retribuzione.

## Art. 2

### **Inquadramento del profilo professionale "direttore"**

Il direttore nominato sulla base di un particolare rapporto di fiducia con il datore di lavoro e a seguito di esplicite delibere del Consiglio di Amministrazione e incaricato con ampi poteri decisionali definiti per iscritto e nell'ambito delle competenze attribuite di dirigere autonomamente un'impresa, un'azienda o unità organizzativamente indipendenti, viene inquadrato nell'8° qualifica funzionale.

In caso di passaggio di livello all'8° qualifica funzionale le indennità individuali esistenti e/o le indennità di gestione già attribuite in relazione alla funzione di "Direttore" possono essere compensati con il trattamento economico di cui sopra fino al loro valore equivalente.

### Art. 3

#### Indennità di primo collaboratore del direttore

I dipendenti cui è assegnata la funzione di “primo” collaboratore del direttore (classificato come dirigente) ricevono un'indennità di funzione dal 10 fino a un massimo del 15 per cento dello stipendio mensile iniziale dell'8° qualifica funzionale.

L'indennità di funzione è concessa in relazione ai compiti di supporto al direttore classificato come dirigente nella gestione della rispettiva struttura e delle relative responsabilità, nonché per lo svolgimento di funzioni specifiche delegate dal direttore (dirigente).

Le indennità individuali e/o le indennità di gestione già esistenti possono essere compensate fino al loro valore equivalente con la suddetta indennità definita nel contratto collettivo.

### Art. 4

#### Durata e validità

Per il futuro rinnovo della parte economica si fa riferimento all'art. 2 comma 1 del contratto collettivo di lavoro applicabile.

Il presente protocollo d'intesa si applica esclusivamente ai dipendenti delle residenze per anziani e centri di assistenza privati. Per tutti gli altri settori di applicazione o servizi, vengono stipulati accordi decentrati tra la parte datoriale e dipendenti ai sensi dell'art. 8 “Ambiti di applicazione degli accordi a livello aziendale”.

Il presente protocollo d'intesa viene redatto in entrambe le lingue in uso (tedesco e italiano). Per l'applicazione e futura interpretazione prevale il testo in lingua tedesca.

Per la parte datoriale\*

.....  
Associazione delle Residenze per Anziani  
dell'Alto Adige

.....  
Federazione Cooperative Raiffeisen

Per i sindacati\*

.....

.....

.....  
ASGB

.....  
SGB-CISL

.....  
UIL-SGK

.....

*\*il presente protocollo d'intesa è stato firmato in lingua tedesca*